

# ALLEGATO n. 1

---

## DEFINIZIONI

Sulla base di quanto definito dal Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio:

- **Pollame:** "Volatili allevati o tenuti in cattività per:

a) la produzione di:

i) carni;

ii) uova per il consumo;

iii) altri prodotti;

b) il ripopolamento di selvaggina da penna;

c) la finalità della riproduzione dei volatili utilizzata per i tipi di produzione di cui alle lettere a) e b)"

- **Animali detenuti:** "Animali detenuti dall'uomo"

- **Animali selvatici:** "Animali diversi dagli animali detenuti"

- **Volatili in cattività:** "I volatili diversi dal pollame tenuti in cattività per qualsiasi ragione, compresi quelli detenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita"

- **Biosicurezza:** "L'insieme delle misure gestionali e fisiche volte a ridurre il rischio di introduzione, sviluppo e diffusione delle malattie a, da o in:

a) una popolazione animale, o

b) uno stabilimento, una zona, un compartimento, un mezzo di trasporto o qualsiasi altro sito, struttura o locale"

- **Zona:** "Per gli animali terrestri, un'area di uno Stato membro, di un paese terzo o di un territorio con una delimitazione geografica precisa, che ospita una sottopopolazione animale caratterizzata da un proprio stato sanitario rispetto a una o più malattie specifiche oggetto di adeguate misure di sorveglianza, controllo delle malattie e biosicurezza"

- **Zona soggetta a restrizioni:** "Una zona in cui si applicano restrizioni ai movimenti di taluni animali o prodotti e altre misure di controllo delle malattie, al fine di prevenire la diffusione di una malattia particolare ad aree cui non si applicano restrizioni; una zona soggetta a restrizioni può, se del caso, comprendere zone di protezione e di sorveglianza"

- **Zona di protezione:** "una zona che circonda e comprende il luogo di un focolaio, in cui si applicano misure di controllo volte ad impedire la diffusione della malattia al di là della stessa"

- **Zona di sorveglianza:** "una zona, istituita attorno alla zona di protezione, dove si applicano misure di controllo volte ad impedire la diffusione della malattia al di là della zona di protezione"
- **Focolaio:** "La presenza confermata ufficialmente di Influenza aviaria in uno o più animali in uno stabilimento o in un altro luogo in cui sono detenuti o si trovano animali"
- **Agente patogeno:** "un patogeno trasmissibile agli animali o all'uomo in grado di provocare una malattia negli animali"
- **Operatore:** "qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari"
- **Unità epidemiologica:** "un gruppo di animali con la stessa probabilità di esposizione ad un agente patogeno"
- **Stabilimento:** "I locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali su base temporanea o permanente"
- **Sistema di Identificazione e Registrazione (I&R):** "il sistema nazionale di identificazione e registrazione degli operatori e dei trasportatori, delle attività, degli stabilimenti, del materiale germinale, degli animali e dei loro eventi, ai sensi del D. lgs. 5 agosto 2022 , n. 134 e dell'art. 84 del regolamento 2016/429"
- **Evento:** "notizia riguardante il singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, quali la nascita, l'identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l'accasamento e lo sfolto dei gruppi, la macellazione. Tali eventi sono registrati in BDN direttamente dall'operatore o da suo delegato"

Secondo quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) 2020/689 Allegato I della Commissione **si definisce:**

- **Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI):**  
"Se l'agente patogeno responsabile dell'infezione è:
  - a) un virus dell'influenza A dei sottotipi H5 e H7 o qualsiasi virus dell'influenza A con un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 1,2; oppure
  - b) un virus dell'influenza A dei sottotipi H5 e H7 con una sequenza di amminoacidi basici multipli a livello del sito di clivaggio dell'emoagglutinina (HA0) analoga a quella riscontrata in altri isolati dell'HPAI"
- **Caso sospetto di Influenza aviaria ad alta patogenicità(HPAI):** "Un animale o un gruppo di animali se:
  - a) gli esami clinici, post mortem o di laboratorio concludono che i segni clinici, le lesioni post mortem o i risultati istologici sono indicativi della presenza di tale malattia;
  - b) i risultati ottenuti utilizzando un metodo diagnostico indicano la probabile presenza

della malattia in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali;  
oppure

- c) è stata stabilita una connessione epidemiologica con un caso confermato”
- **Caso confermato di Influenza aviaria ad alta patogenicità(HPAI):** “Un animale o un gruppo di animali se:
    - a) l’agente patogeno responsabile dell’HPAI, ad eccezione dei ceppi vaccinali, è stato isolato in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali;
    - b) l’acido nucleico specifico dell’agente patogeno dell’HPAI, non derivante dalla vaccinazione, è stato individuato in un campione prelevato da un animale o da un gruppo di animali; oppure
    - c) è stato ottenuto un risultato positivo, non derivante dalla vaccinazione, mediante un metodo diagnostico indiretto in un campione prelevato da un animale detenuto o da un gruppo di animali detenuti che presentano segni clinici compatibili con la malattia o sono epidemiologicamente connessi con un caso sospetto o confermato”
  - **Si definisce Influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI):** “Se l’agente patogeno responsabile dell’infezione è qualsiasi virus dell’influenza A dei sottotipi H5 e H7 diverso dai virus dell’HPAI”

## **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**Regolamento (CE) n. 1099/2009** del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.

**Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009** recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

**Regolamento (UE) 429/2016 del Parlamento Europeo e del consiglio** del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)

**Regolamento Delegato (UE) 687/2020 della Commissione** del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate

**Regolamento delegato (UE) 689/2020 della commissione** del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti

**Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134,** Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) , della legge 22 aprile 2021, n. 53.

**Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136** Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere *a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

**Regolamento UE n. 142/2011 della Commissione del 25/02/11** recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

### SITI WEB DI RIFERIMENTO

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie: <http://www.izsvenezie.it/>

Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria – Regione Veneto (CREV):  
<http://www.crev.it>

OFFLU (OIE/FAO Expertise on Avian Influenza): <http://www.offlu.net/>

EPICENTRO (Istituto Superiore della Sanità): <http://www.epicentro.iss.it/>

EFSA: <http://www.efsa.eu.int>

FAO Avian Influenza fact sheet: <http://www.fao.org/avianflu/en/index.html>

WOAH web site: <https://www.woah.org/en/home/>

WOAH Animal diseases: <https://www.woah.org/en/what-we-do/animal-health-and-welfare/animal-diseases/>

WHO Avian Influenza frequently asked questions web site:  
[http://www.who.int/csr/disease/avian\\_influenza/en](http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en)

WHO Advice to international travellers: [http://who.int/csr/don/2004\\_01\\_26/en](http://who.int/csr/don/2004_01_26/en)

EU Public Health web site: [http://ec.europa.eu/health/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/health/index_en.htm)